



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Coordinamento Generale Legale

Roma, 05-11-2025

Messaggio n. 3322

OGGETTO: Congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Integrazione al messaggio n. 2450 del 7 agosto 2025

L'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha cessato di produrre effetti – nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 115 - 6 maggio – 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale, n. 30 del 23 luglio 2025, con la quale è stata dichiarata la sua incostituzionalità.

Al riguardo, si precisa che la pronuncia della Corte Costituzionale estende i suoi effetti ai rapporti non ancora esauriti e non definiti al momento in cui la norma ha cessato di produrre effetti.

Si evidenzia, inoltre, che non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale in argomento, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle Strutture territoriali dell'INPS, su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale disposto all'articolo 6, sesto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del termine di decadenza annuale, previsto dall'articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (cfr. il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024).

Il Direttore generale
Valeria Vitimberga